

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/94 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2017****che fissa una riduzione forfettaria del dazio all'importazione in Spagna di sorgo proveniente da paesi terzi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 185,

considerando quanto segue:

- (1) In base agli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ⁽²⁾, l'Unione si è impegnata a consentire l'importazione in Spagna di un quantitativo annuale di sorgo pari a 300 000 tonnellate.
- (2) Tra il 1° gennaio 2017 e il 7 agosto 2017 sono state importate in Spagna 103 967 tonnellate di sorgo. Durante lo stesso periodo il dazio all'importazione per il sorgo è stato fissato a 0 EUR/t in conformità del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione ⁽³⁾. Dall'8 agosto 2017, e in seguito alla reintroduzione di un dazio all'importazione superiore a zero per il sorgo conformemente al regolamento (UE) n. 642/2010, sono state importate in Spagna 26 250 tonnellate di sorgo.
- (3) Per garantire che i contingenti all'importazione siano interamente utilizzati, l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce che è possibile applicare una riduzione del dazio all'importazione stabilito conformemente al regolamento (UE) n. 642/2010.
- (4) Tenuto conto delle condizioni del mercato del sorgo, in particolare del fatto che il suo prezzo sul mercato mondiale è superiore a quello del granturco, è opportuno applicare una riduzione forfettaria pari al 100 % del dazio all'importazione stabilito conformemente al regolamento (UE) n. 642/2010 per quanto riguarda le quantità di sorgo da importare in Spagna nell'ambito del contingente aperto il 1° gennaio 2017 conformemente al regolamento (CE) n. 1296/2008.
- (5) Tenendo conto dei vincoli temporali relativi all'adozione di un atto delegato e della necessità di consentire il pieno utilizzo del contingente, è opportuno stabilire l'applicazione della riduzione forfettaria per un periodo che va oltre l'anno contingente 2017,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Una riduzione forfettaria del dazio all'importazione di sorgo di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1296/2008 è fissata al 100 % del dazio all'importazione per il sorgo stabilito conformemente al regolamento (UE) n. 642/2010. Tale riduzione si applica al saldo disponibile dei quantitativi di sorgo da importare in Spagna nell'ambito del contingente aperto il 1° gennaio 2017 conformemente al regolamento (CE) n. 1296/2008.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso cessa di produrre effetti il 28 febbraio 2018.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER
